



Ordinanza Sindacale nr. 13 /-2021

Prt.G. N. 0001369/2021

**OGGETTO : Ordinanza contingibile ed urgente art. 50 D.Lgs. 267/2000 – Misure in materia di contenimento dell'emergenza epidemologica da Covid-19 – Sospensione delle attività didattiche in presenza per la classe V della Scuola Primaria del plesso scolastico "Viggiano San Salvatore".**

### IL SINDACO

#### VISTI

- il Decreto Legge 30/07/2020 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemologica da COVID- 19 deliberata il 31 gennaio 2020, pubblicato nella G.U. n. 190 del 30.07.2020;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020;
- la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020, con la quale - l'epidemia da Sars Cov- 2 ( COVID 19) è stata dichiarata come Pandemia, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- le Delibere del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'Ordinanza del Ministero della salute del 16 agosto 2020;
- il DPCM del 3 novembre 2020;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 10 novembre 2020;
- il DPCM del 3 dicembre 2020;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute dell' 11 dicembre 2020;
- il Decreto legge n. 172 del 18/12/2020 - " Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;
- il D.L. 5 gennaio 2021, n. 1, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19;
- il D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemologica da Covid-19 e ..... ", con il quale tra le altre cose è stato prorogato alla data del 30 aprile 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.P.C.M. 14 gennaio 2021, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Basilicata n. 3, del 16/01/2021;

#### **RICHIAMATE :**

- l'ordinanza sindacale n. 6/2021 del 14/01/2021, con la quale, a seguito dell'accertata positività al Virus Covid-19, riscontrata in un alunno si ordinava : *"La sospensione di tutte le attività didattiche in presenza nell'Istituto scolastico denominato "Viggiano San Salvatore", a partire dal giorno 15/01/2021 (venerdì) e fino al giorno 18/01/2021 (lunedì) compreso, nonché la sanificazione dei locali dell'istituto"*;

- l'ordinanza sindacale n. 9/2021 ad oggetto : “*Ordinanza contingibile ed urgente art. 50 D.Lgs. 267/2000 – Misure in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Chiusura del plesso scolastico Viggiano San Salvatore, dal giorno 19/01/2021 al giorno 20/01/2021, (compreso)*”;
- l'ordinanza sindacale n. 11/2021 ad oggetto: “ *Proroga dell'Ordinanza contingibile ed urgente art. 50 D.Lgs. 267/2000 – Misure in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 con la chiusura del plesso scolastico Viggiano San Salvatore, fino al giorno \ 21/01/2021;*
- *l'ordinanza sindacale n. 12/2021 ad oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente art. 50 D.Lgs. 267/2000 – Misure in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Proroga dell'ordinanza sindacale n. 11/2021 di chiusura del plesso scolastico “Viggiano San Salvatore”.*

**DATO ATTO** che in data 18/01/2021, si è proceduto alla sanificazione dei locali;

**CONSIDERATO** che a seguito dell'indagine epidemiologica effettuata sugli alunni , docenti personale ATA e personale del servizio denominato pre e post accoglienza è stato rilevato un caso di positività al virus Covid-19;

**TENUTO CONTO** dell'incontro avuto, in data odierna 23.01.2021, con la Dirigente Scolastica e il referente scolastico per Covid-19 dell'Istituto Comprensivo “ Leonardo De Lorenzo”;

**CONSIDERATO** che , in data 23.01.2021, nell'interlocuzione avuta con il Dottor Francesco Dell'Aglio, Dirigente Medico ASP, dell'Ufficio di Igiene di Villa D'Agri, si è convenuta la necessità di sospendere le attività didattiche in presenza per la sola classe V, del plesso Scolastico “Viggiano San Salvatore”;

**RILEVATO** che le indicazioni scientifiche concordano nel ritenere che l'unico strumento di prevenzione del contagio dal virus è rappresentato dall'eliminazione dei contatti tra le persone fisiche, con la conseguenza di dover ridurre al minimo le occasioni di spostamento e di aggregazione delle persone;

**DATO ATTO** che in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti nell'ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare l'art. 50, comma 5 in materia di attribuzioni del Sindaco per l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

**RITENUTI** sussistenti i presupposti di fatto e di diritto necessari a procedere con lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente, ed in particolare rilevato sussistente “ un caso di emergenza sanitaria per la prevenzione del contagio dal virus COVID-19”, di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990 n. 241 “ Nuove norme sul procedimento amministrativo “ nel testo in vigore;

**CONSIDERATA** la necessità e l'urgenza di adottare apposite misure precauzionali a tutela della salute pubblica;

**RILEVATO** che, pur facendo salve tutte le misure disposte dai vigenti DPCM, Decreti Legge e Ordinanze Regionali, emanate in materia di prevenzione e contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, occorre applicare, ulteriori restrizioni per prevenire e limitare il contagio da COVID-19, nel territorio di questo Comune.

#### **PER LE MOTIVAZIONI SOPRA ESPOSTE**

Ai sensi degli artt. 50 del D.Lgs., 18 agosto 2000 n. 267 “ e s.m.i.

**ORDINA**

- **La sospensione delle attività didattiche in presenza per la classe V del plesso scolastico “Viggiano San Salvatore”, fino a giovedì 28 gennaio 2021 (compreso).**

### **INFORMA CHE**

il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio e rimane limitato esclusivamente al periodo sopra indicato e viene trasmesso a S.E. il Prefetto di Potenza.

L'inottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento, fatte salve le sanzioni previste dalla disciplina di settore, comporterà l'applicazione dell'art. 650 del codice penale.

### **DISPONE**

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio on-line e sul sito del Comune di Viggiano e che la stessa sia trasmessa, per quanto di competenza :

- All'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Potenza;
- Alla Regione Basilicata;
- Alla Provincia di Potenza;
- Alla Dirigente scolastica;
- All'ASP – Potenza – Distretto di Villa d'Agri;
- Alla Stazione Carabinieri di Viggiano;
- Al Comando della Polizia Locale;
- Alla Responsabile dell'Area Organizzazione Generale dell'Amministrazione;
- All'Ufficio Tecnico Comunale – Area Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Patrimonio;
- All'Ufficio Tecnico Comunale – Area Lavori Pubblici ed infrastrutture.

Gli Agenti della Forza Pubblica e a chiunque spetti è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente Ordinanza.

### **AVVERTE**

che avverso il presente atto, in applicazione del Decreto Legislativo 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata nei modi e nei tempi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; o in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, 23 gennaio 2021



IL SINDACO  
Avv.to Amedeo CICALA